

DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2016
215/2016/R/GAS

DISPOSIZIONI IN TEMA DI TEMPISTICHE RELATIVE AL CONFERIMENTO E ALLE
TRANSAZIONI DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 5 maggio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: Direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG;
- il vigente Testo integrato morosità gas o TIMG;
- la deliberazione dell'Autorità 17 giugno 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02), come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità n. 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04), come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com (di seguito: deliberazione 258/2015/R/com);
- il documento per la consultazione 18 luglio 2013, 317/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 317/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione 29 maggio 2014, 251/2014/R/gas;
- il documento per la consultazione 2 ottobre 2014, 477/2014/R/com;

- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.a.. (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato;
- il Codice di Rete di Società Gasdotti Italia S.p.a.. (di seguito: SGI), approvato dall’Autorità con deliberazione 12 dicembre 2003, n. 144/03, come successivamente integrato e modificato.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00:
 - a) l’Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità dei servizi;
 - b) le imprese di trasporto adottano codici di rete coerenti con tale regolazione, che sono sottoposti all’Autorità per l’approvazione;
- la disciplina dei predetti servizi è stata definita dall’Autorità con la deliberazione 137/02, sulla base della quale le imprese di trasporto hanno adottato i propri codici di rete;
- nell’ambito di alcune norme finalizzate al rafforzamento della tutela del consumatore, la Direttiva 2009/73/CE dispone che gli Stati membri provvedano *affinché, qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l’operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento (nel seguito: switching) entro tre settimane*; il decreto legislativo 93/11, che ha recepito la sopraccitata direttiva europea, ha confermato che, in caso di *switching*, l’inizio della fornitura coincide con il primo giorno del mese;
- con la deliberazione 258/2015/R/com, anche al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dal predetto decreto legislativo, l’Autorità ha approvato delle modifiche alla deliberazione 138/04, nonché al TIVG e al TIMG, allineando le tempistiche dell’istituto dello *switching* con riserva a quelle dello *switching* ordinario - fissando al giorno 10 del mese precedente quello di decorrenza il termine ultimo per la presentazione della richiesta - e rivedendo tutte le tempistiche degli scambi informativi vigenti tra i diversi soggetti interessati nella gestione del processo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il codice di rete di Snam Rete Gas disciplina, al capitolo 7, le transazioni di capacità di trasporto ovvero: il trasferimento di capacità, che - per quanto qui rileva - permette all’utente subentrante di acquisire la capacità al punto di riconsegna della rete di trasporto (anche punto di consegna della rete di distribuzione) già nella titolarità dell’utente uscente, necessaria per servire direttamente o indirettamente il cliente finale allacciato a rete di distribuzione a seguito di *switching*, e la cessione di capacità, con cui l’utente cedente cede, per un periodo definito, la titolarità di

- capacità di trasporto ad un altro utente; vi sono, poi, disposizioni in tema di requisiti che gli utenti devono possedere, reintegro e rilascio delle capacità, nonché di comunicazione degli esiti e verifica di trasportabilità delle richieste di trasferimento;
- con specifico riferimento ai trasferimenti di capacità, la procedura prevista dal codice è la seguente:
 - a) la richiesta di trasferimento deve essere presentata dall'utente subentrante, attraverso un apposito portale messo a disposizione da Snam Rete Gas, entro le ore 17.00 del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione mensile, sul proprio sito internet, delle capacità disponibili di cui al paragrafo 6 del capitolo 5 del codice di rete (di seguito: termine ultimo); tale pubblicazione avviene, di prassi, entro la fine del mese precedente quello cui si riferisce;
 - b) l'utente subentrante ha facoltà di richiedere, contestualmente alla presentazione della richiesta di trasferimento, l'eventuale conferimento della capacità presso il corrispondente punto di uscita della rete di trasporto, fino ad un valore massimo pari al quantitativo di capacità richiesta presso il punto di riconsegna sottostante e con la medesima decorrenza;
 - c) l'utente uscente ha facoltà di presentare una richiesta di reintegro di capacità presso il punto di riconsegna oggetto della richiesta di cui alla precedente lettera a), sino ad un valore massimo pari al quantitativo trasferito al subentrante e con la medesima decorrenza, entro le ore 17:00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine ultimo ossia entro il settimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione;
 - d) l'utente uscente ha facoltà di presentare una richiesta di riduzione della capacità di cui è titolare presso il punto di uscita della rete di trasporto, sino ad un valore pari alla capacità trasferita al subentrante presso il sottostante punto di riconsegna, entro le ore 17.00 del sesto giorno lavorativo successivo al termine ultimo, ossia entro l'undicesimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione;
 - e) gli esiti delle suddette richieste sono comunicate da Snam Rete Gas agli utenti interessati entro l'ottavo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, ossia entro il tredicesimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione;
 - con specifico riferimento alle cessioni di capacità, la procedura prevista dal codice è la seguente:
 - f) le richieste di accettazione delle cessioni di capacità devono pervenire all'impresa di trasporto entro le ore 14.00 del tredicesimo giorno lavorativo del mese precedente la data di decorrenza della cessione (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente);
 - g) le richieste devono essere predisposte dall'utente cedente e accettate dal cessionario attraverso il portale messo a disposizione da Snam Rete Gas ed essere corredate delle informazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti dall'impresa di trasporto;
 - h) Snam Rete Gas comunica agli utenti richiedenti la mancata accettazione delle richieste di cessione entro il giorno lavorativo successivo al termine di cui alla

precedente lettera f), in mancanza della quale le richieste di cessione si intendono accettate;

- per quanto concerne, invece, i conferimenti di capacità di trasporto presso i punti di riconsegna ad anno termico avviato, il capitolo 5 del codice di rete stabilisce che:
 - i) le richieste possono essere presentate qualora vi sia capacità disponibile, per incrementi di capacità oppure per l'avvio di nuovi punti di riconsegna e devono pervenire entro le ore 17.00 del settimo giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili, ai sensi del comma 9.3 della deliberazione 137/02;
 - j) gli esiti del conferimento vengono comunicati entro il dodicesimo giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle capacità;
 - k) il richiedente sottoscrive per intero (o rifiuta) le capacità di trasporto conferite da Snam Rete Gas entro le ore 14.00 del quattordicesimo giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle capacità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- per quanto concerne il codice di rete di SGI, il capitolo 7, relativo alle transazioni di capacità, prevede, in tema di trasferimenti di capacità, che:
 - a) la documentazione richiesta deve pervenire entro il 20 del mese precedente il mese di subentro del nuovo utente;
 - b) l'impresa di trasporto comunica alle parti coinvolte la validità della richiesta di trasferimento entro il giorno 25 del mese precedente;
 - c) qualora la capacità richiesta dall'utente subentrante sia maggiore della capacità trasferita dagli utenti uscenti, la differenza è considerata come incremento di capacità ad anno termico avviato;
 - d) gli utenti uscenti possono, in ogni caso, richiedere un incremento di capacità, se disponibile, ciascuno fino al valore massimo della capacità trasferita; tale richiesta deve pervenire entro la fine del mese precedente il mese di efficacia del trasferimento;
- con riferimento alle cessioni di capacità, sempre il capitolo 7 del codice di rete disciplina che:
 - e) l'attestazione di avvenuta cessione deve essere anticipata a SGI dall'utente richiedente entro il giorno 22 del mese precedente l'entrata in vigore della cessione;
 - f) la convalida delle cessioni è comunicata dall'impresa di trasporto entro il giorno 26 del mese precedente l'entrata in vigore della cessione;
- per quanto riguarda, infine, i conferimenti di capacità di trasporto presso i punti di riconsegna ad anno termico avviato, il capitolo 5 del codice di rete stabilisce che:
 - g) la richiesta debba essere presentata entro sette giorni lavorativi dalla pubblicazione delle capacità conferite e disponibili;
 - h) qualora la capacità richiesta sia superiore a quella pubblicata come disponibile, l'impresa di trasporto effettua le opportune verifiche tecniche e comunica l'accettazione totale o parziale della richiesta entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della stessa e, comunque, trasmette all'utente comunicazione di

accettazione, parziale o totale, della richiesta di incremento entro la fine del mese precedente il mese a partire dal quale la capacità oggetto di richiesta si riferisce.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il documento per la consultazione 317/2013/R/gas l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in tema di riforma dei criteri funzionali all’attribuzione univoca dei prelievi di ciascun punto di riconsegna della rete di distribuzione agli utenti del bilanciamento (di seguito: UdB); in relazione alla revisione dei criteri di conferimento della capacità di trasporto, nel predetto documento sono presentate tre opzioni che garantiscono tutte l’automazione delle procedure di transazione delle capacità, con particolare riferimento ai casi di *switching*.

RITENUTO CHE:

- nelle more della definizione degli aspetti attuativi della riforma di cui al precedente punto, nonché della più organica riforma dello *switching* nell’ambito del Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10, sia urgente intervenire sulle tempistiche relative alla gestione delle transazioni di capacità, che l’utente del trasporto può richiedere per garantirsi il necessario servizio di trasporto fino al punto di consegna della rete di distribuzione, al fine di renderle coerenti con le disposizioni approvate in tema di *switching* con la deliberazione 258/2015/R/com, entrate in vigore l’1 gennaio 2016, modificando peraltro anche quelle concernenti ai conferimenti ad anno termico avviato;
- sia conseguentemente necessario modificare la deliberazione 137/02 in relazione ai conferimenti sui punti di riconsegna ad anno termico avviato;
- in particolare sia opportuno stabilire che le suddette procedure vengano modificate, laddove necessario, assicurandone la piena fruibilità ed efficacia, garantendo, tra l’altro, il rispetto dei seguenti principi:
 - a) le richieste connesse ai trasferimenti di capacità, nonché ai conferimenti di capacità ad anno termico, come sopra richiamati, possano essere presentate fino ad un termine coerente con il giorno 10 del mese precedente quello di decorrenza;
 - b) la data ultima per la presentazione delle richieste di cessione di capacità sia fissata successivamente a quella in cui l’utente viene informato degli esiti dei trasferimenti/reintegri/rilasci e capacità aggiuntive richiesti all’impresa di trasporto, così da poter usufruire di entrambe le procedure

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione 137/02 nei termini seguenti:

- a. al comma 9.3 sono eliminate le parole “A tal fine le richieste devono essere presentate all’impresa di trasporto entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle capacità di cui al comma 6.1.” e dopo le parole “I conferimenti avvengono secondo le disposizioni contenute nel presente articolo in quanto applicabili” sono aggiunte le seguenti “e secondo le modalità e le tempistiche definite dall’impresa di trasporto nel codice di rete”;
2. di prevedere che le imprese di trasporto modifichino il proprio codice di rete garantendo, per quanto di propria competenza, la coerenza con le tempistiche approvate in tema di *switching* con la deliberazione 258/2015/R/com;
3. di trasmettere il presente provvedimento alle società Snam Rete Gas e SGI in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

5 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni